This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 723 706

TOLOMEI

Sulla seduzione mediante promessa non adempiuta

1890

HD

SITA
983
TOL

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

LUCCHINI

Prof. GIAMPAOLO TOLOMEI

SULLA

SEDUZIONE MEDIANTE PROMESSA NON ADEMPIUTA

O MEDIANTE SIMULAZIONE DI MATRIMONIO

PADOVA
TIPOGRAFIA GIO. BATT. RANDI
1890

S
JTA
983
TOL

Digitized by Google

Memoria letta alla R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova nella tornata del giorno 9 marzo 1890 ed inserita nel Volume VI° Dispensa II^a degli *Atti e Memorie*.

JAN 30 1921

Digitized by Google

Riveriti Colleghi,

Il codice penale sardo 1859, ora abolito, tanto nella sua originalità, quanto nella sua riforma 1861 (per le provincie meridionali), puniva di carcere e di multa colui, che, sotto promessa di matrimonio non adempiuta, avesse sedotto e disonorato una giovine minore degli anni diciotto (art. 500); ed il codice penale toscano 1853, pur ora abolito, puniva nelle provincie toscane come colpevole di stupro colla pena del carcere, chiunque dopo aver contratto solenni sponsali con una fanciulla, l'avesse deflorata e poi non avesse osservata, senza giusta causa, la data fede (art. 298, let. *a*); e chiunque avesse sedotto, mediante simulazione di matrimonio, una donna libera (art. 299).

Il nuovo codice penale, che col primo di quest'anno 1890 sottentrò a quei tre in tutte le provincie del Regno, e a tutte è diventato comune, nulla su ciò dispone; ed in forza dell'articolo primo che stabilisce, che nessuno può essere punito per un fatto, che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge; ne segue, che quei fatti sono cancellati dal numero dei delitti. Si fece bene, si fece male a cancellarli?

Digitized by Google

Uomini di timorata coscienza lo dicono un male; chè lo vedono un eccitamento all'immoralità. All'opposto molti e molti altri fanno plauso al legislatore di avere, cancellandoli, obbedito alla vera moralità.

In vista di tali dispareri io mi permetto, o Signori, di esporvi il procedimento delle idee, che condusse il nostro legislatore a quella cancellazione; e a dimostrarvene la giustizia e la convenienza.

Che un codice penale debba prendersi cura di proteggere il pudore e buon costume, che è elemento essenziale della dignità dell'uomo, ed è base fondamentale della pubblica moralità, la quale alla sua volta è base e guarentigia d'ogni civile virtù, non vi sarà chi possa ragionevolmente dubitarne. Mai se ne dubitò. Imperciocchè dal decalogo di Mosè alle leggi dei greci e dei romani, e giù giù per le popolazioni del medio e del moderno tempo, troviamo leggi che puniscono le offese al pudore ed in generale prescrivono « non fornicare ».

Ma questo divino ed umano precetto, che può violarsi in molte e svariate maniere, alle quali furono anche date denominazioni speciali e diverse, fu assai variamente applicato e sanzionato dalle leggi penali dei popoli. Confrontando le leggi dei secoli passati con quelle dei presenti ne rileviamo notevolissime le differenze. Anzi le differenze riscontriamo anche limitandoci al confronto delle leggi tra popolo e popolo dei contemporanei.

Nè dobbiamo farne le meraviglie in pensando alla diversità de' supremi principî da cui quelle leggi sono informate.

Ed in verità, se invochiamo la legge del morale perfezionamento e della virtù, che ci guida al sommo bene assoluto, essa deve proibire ogni e qualunque maniera di fornicazione, perchè degradamento dell'umana dignità, turpitudine corrompitrice dell'animo, e contraria ad un tempo alla conservazione dell'essere. Per conseguenza i legislatori, che mossi siano da queste idee, devono fare materia delle loro disposizioni, la moralità propria particolare dell'individuo, il dovere morale di lui, anzichè il diritto sociale della pubblica moralità. Devono perciò scrivere fra i reati i peccati tutti contro il pudore.

Digitized by Google

Se per l'opposto i legislatori intendano di governare il consorzio civile senza pretendere di dirigere direttamente il cittadino al morale suo perfezionamento, si troveranno condotti a dettare i soli precetti ed i divieti, che valgano a mantenere l'ordine e la pace sociale, e la salvezza dei comuni diritti; e perciò i precetti ed i divieti che moderino gli atti umani considerati nella loro efficacia sul vivere sociale civile.

Ebbene: dei due sistemi è oggimai riconosciuto doversi dare dallo Stato e per lo Stato la preferenza a quest'ultimo.

Teorici e pratici andremo certo di accordo nel riconoscere che la pace necessaria alla civile convivenza si ottiene col mantenimento dell'ordine giuridico, ch'è mantenimento di ordine esteriore; e che lo stesso bene delle coscienze non si può conseguire che all'ombra e colla tutela dell'ordine giuridico.

Nello Stato adunque la distinzione dei precetti e dei divieti della religione e dell'etica, dai precetti e divieti da darsi dalla sovranità civile è indispensabile; ed essa è imposta dal dettato della coscienza comune, a cui debbono ubbidire gli stessi legislatori se non vogliono torturare le coscienze anzichè proteggere i diritti; e mettere nelle mani dei giudici civili le terribili inquisizioni dei tempi passati.

Ciò premesso; al dettato della comune coscienza giuridica obbedì il nostro legislatore in materia di fornicazioni. Ed in vero esso non colpisce che gli atti che offendono il buon costume nell'ordine esteriore, e contemporaneamente l'ordine delle famiglie. La denominazione di delitti contro il buon costume preferita all'altra di delitti contro il pudore, vi dà la prova, che più che la moralità privata individuale ebbe di mira la pubblica; ed i delitti contro il buon costume collocò fra quelli che diciamo direttamente *sociali,* anzichè fra quelli contro la persona, o *individuali.*

Protegge pertanto la persona nella pudicizia di lei contro chiunque *colla violenza* o *colla minaccia* o *coll' inganno* intenda ad offenderla; e protegge la società tutta quanta contro chiunque commetta *in pubblico e con pubblico scandalo* atti d'impudicizia che offendono la *pubblica* moralità. Fuori di questi due casi, abbandona alla coscienza dei privati ogni altro atto di violazione del pudore o d'incontinenza.

Digitized by Google

Si avverta però, che contro la vera violenza protegge la persona di qualunque età; e contro le seduzioni e gli adescamenti protegge i minori degli anni sedici, non riconoscendo in loro la capacità di valutare gli effetti degli atti a cui si sottopongono; o di avere la forza di sottrarvisi, e li considera vittime dell'altrui malvagità. Ma superati gli anni sedici, ritiene che sappiano di che si tratti e valgano a sottrarsi alle seduzioni.

La seduzione adunque che fatta con promessa non adempiuta o con simulazione di matrimonio, rimane impunita, secondo il nuovo codice, è quella di donna libera che ha già oltrepassato il sedicesimo anno.

I codici che vigevano nelle varie regioni del nostro Regno al momento nel quale vi si estese il codice sardo 1859, erano fra loro su questo argomento di opposta sentenza.

Il codice austriaco 27 maggio 1852, che imperò nelle provincie lombardo-venete; il gregoriano del 1831, che nelle provincie potificie; l'estense del 1855 che nell'ex ducato di Modena, punivano quella seduzione.

Non la punivano nè il codice parmense del 1821; nè il napoletano e siciliano del 1819.

Il parmense imitò il codice francese del 1810, il quale tenne ferma l'ordinanza 22 novembre 1730 che abolì la legge e la consuetudine di obbligare lo stupratore a sposare o a dotare la stuprata.

Ed il codice napoletano e siciliano del 1819 non fece che seguire la prammatica napoletana del 12 febbraio 1779 di Ferdinando I che accettando la massima dell'ordinanza francese, aboliva pur esso i processi di stupro. In Francia all'epoca suddetta del 1730, secondo che narra Muyart de Vouglaus (1) la giurisprudenza francese aveva spinto il rigore oltre ogni limite di giustizia. Imperciocchè lo stupratore non poteva essere assolto neppure offrendo di dotare la fanciulla, e di pagarle i danni e gl'interessi; ma doveva, sotto pena della vita, sposarla quando

(1) Le leggi criminali nel loro ordine naturale prima versione italiana nella Raccolta dei classici criminalisti, stampata a Milano 1873 Vol. III pag. 167.

Digitized by Google

essa lo avesse domandato. E l'esperienza aveva dimostrato, che le donne facevano di quella pena un oggetto di speculazione per procurarsi vantaggiosi partiti. Perciò la necessità di abolire l'odiata legge.

Tali motivi per l'abolizione erano addotti anco dalla prammatica napoletana di Ferdinando. E il dottissimo ed eloquentissimo scrittore della *scienza della legislazione,* Filangieri, mette innanzi le medesime riflessioni per convincere i legislatori di non dipartirsi da quella prammatica.

Venuto il tempo nel quale, proclamatosi il nuovo Regno d'Italia, si dovette procedere alla compilazione di un nuovo codice penale comune a tutte le provincie, la prima commissione governativa del 1866, incaricata di abbozzarne lo schema, stette lungamente in forse sul partito da prendersi definitivamente. Ed io, che m'ebbi l'onore di far parte di quella commissione vi devo confessare, o Signori, che non mi sentiva sicuro dal dipartirmi dai vigenti codici sardo e toscano. Incaricato pertanto di abbozzare, col compianto Filippo Ambrosoli gli articoli dei delitti in particolare, concorsi anch'io con lui a redigerne uno, che compendiava le disposizioni di quei due codici, emendandone le formole in modo da risolvere i dubbi che la pratica aveva elevato.

L'articolo era il seguente: « Chi seduce e rende incinta una giovine minore d'anni diciotto sotto promessa di matrimonio, la quale abbia i caratteri stabiliti dall'articolo 54 del codice civile, se ricusa di eseguirla senza giusto motivo, è punito a querela della danneggiata o di chi legalmente la rappresenta.... §. Se prima della condanna segue il matrimonio, cessa il procedimento; e se la condanna è proferita, il matrimonio ne fa cessare gli effetti ».

Presentato l'articolo alla commissione plenaria nella seduta del giorno 4 aprile 1868, esso sollevò non poche obbiezioni e fu materia di lunga discussione, alla quale si ritornò nella seduta del giorno 15 aprile per una definitiva deliberazione, che fu di eliminarlo.

Alla commissione plenaria quell'articolo risultò contrario ai principî stabiliti dal nuovo codice civile in materia di promessa di matrimonio. L'articolo 53 di questo codice nega espressamente

Digitized by Google

ogni valore a simile promessa. Esso vuole che regni piena ed assoluta la libertà del consenso alla conchiusione di un atto, che lega in modo indissolubile per tutta la vita chi lo contrae. Colla minaccia della pena si viene invece a dare a questa promessa tutta l'efficacia e la si vuole adempiuta. Più; la disposizione potrebbe importare investigazioni di paternità dal codice civile non ammesse. In fine ritorniamo al pericolo di quei disordini, ricordati dall'ordinanza francese e dalla prammatica napoletana, e cioè agli iniqui ricatti; e a premiare la scaltrezza di spudorate giovani e talvolta di infami genitori, che non si ristanno dall'eccitare le figlie ad essere generose de' loro favori all'intento di adescare l'incauto amante ricco o di elevata posizione sociale, per trascinarlo, anco suo malgrado, al matrimonio o a larghi compensi. Non dando forza alla promessa, neppure nel caso che la giovine sia rimasta incinta, si viene a render questa più cauta e più ferma contro la seduzione, e più invigilanti coloro da cui legalmente dipende.

Che se pure si dovesse far derivare da simile promessa non adempiuta, senza giusto motivo, un'obbligazione, questa sarebbe tutt'al più civile di risarcimento dei danni.

La commissione plenaria andò anco più innanzi e non trovò di accogliere nel codice penale neppure il fatto della seduzione mediante il matrimonio religioso non susseguito dal promesso matrimonio civile (mediante simulazione di matrimonio) perchè neppure in questo caso il codice civile dà forza obbligatoria alla promessa; ed anzi sta nello spirito di esso, che prima del religioso si contragga il matrimonio civile. Il non punire colui che manca a simile promessa è concorrere almeno indirettamente a mettere in guardia le giovani e le famiglie a non fidarsi troppo di simili promesse, che possono trapassare in cagioni di sciagure gravissime.

Per tali motivi la commissione plenaria non approvò l'articolo della sotto-commissione, e compose il progetto del 1868 (che fu il primo) eliminando dal codice il delitto della seduzione con promessa non adempiuta, o con simulazione di matrimonio (1).

(1) Vedi il progetto del codice penale pel Regno d'Italia, Vol. I pag. 307 e 521, dei processi verbali della commissione del progetto 1868 - Stamperia Reale - Firenze 1870.

Digitized by Google

La eliminazione fu confermata pei medesimi motivi dalla successiva commissione ministeriale di revisione che diede il progetto del 1870 (1).

Fu il ministro De Falco, che col suo progetto del 1873 credette che convenisse punire colui, che seduce la donna colla promessa che, contratto il matrimonio ecclesiastico, egli lo farà susseguire dal civile, e poi che la ebbe ecclesiasticamente moglie e la conobbe, ricusa di contrarre con lei il promesso matrimonio civile (art. 407, progetto De Falco).

Ma il ministro Vigliani, pei motivi addotti dalle commissioni precedenti, non l'accettò; ed il Senato fu con lui nel progetto senatorio del 1875; nè lo mutò la commissione ministeriale Mancini di riesame del progetto senatorio (anno 1876).

Non lo accettarono neppure i ministri Zanardelli e Savelli nei progetti del 1883, nè Pessina del 1885, nè finalmente Zanardelli del 1887.

Nella Camera dei Deputati, nessuno si elevò a censore della proposta cancellazione. Nessuno chiese che dai codici sardo e toscano quei delitti passassero nel codice nuovo.

Solamente in Senato il solo onor. Senatore Massarani nella tornata dell'8 novembre 1888 lo chiese. Ma nella tornata del dì 15, gli rispondeva il Ministro, che il codice penale non può farsi il vindice di ogni immoralità, anche ove non siavi violenza, e non siavi frode a cui non valga la donna per difetto dell'età o della mente a mettere riparo.

In virtù di tutti questi concordi precedenti, la commissione reale di coordinamento non poteva modificare il progetto ministeriale; e quei delitti scomparvero.

Ed io piego convinto alle ragioni che sopra vi esposi, e credo anch'io che non avremo a dolerci della cancellazione di quel delitto; e che al buon costume, per quanto spetta ad un codice penale, il nostro abbastanza provveda; imperciocchè sono, a mio avviso, sufficienti le punizioni stabilite all'uopo per la violenza carnale e per la corruzione di minorenni. Fuori di questi casi, abbiamo la colpa in *ambo le parti* e non c'è ragione di punir l'una e premiar l'altra, nè c'è ragione che lo Stato offenda nep-

(1) Vedi il Vol. II dei processi verbali surriferiti.

Digitized by Google

pure indirettamente il principio della libertà dei consensi, e dia causa a matrimoni malaugurati e di miserie e di sventure fecondi. In ogni caso il diritto civile provvede alla riparazione dei danni che dal fatto illecito saranno derivati e si potrà esercitare l'azione per danni ed interessi.

Chiudo esprimendo anzi la speranza, che si effettui in tutto il Regno ciò che gli storici narrano essere succeduto nei paesi dove quella seduzione non fu più fatta delitto; che cioè il pubblico costume anzichè peggiorare ha di molto migliorato.

Ex. G. F. K.
4/50/31

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google